

DELIBERA DL/023/18/CRL/UD del 16 aprile 2018

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

M. PETRIVELLI/ SKY ITALIA XXX

(LAZIO/D/372/2016)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella Riunione del 16 aprile 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio del 16.12.2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente M. Petrivelli del 17 maggio 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’Istante.

La Sig.ra M. Petrivelli ha lamentato nei confronti del gestore Sky la mancata attivazione dell’offerta “Più giorni sky” poi “Extra” nonostante sia abbonata da oltre nove anni.

Ha aggiunto che quando provava ad attivare la promozione il diniego veniva motivato con la dicitura sullo schermo *“perché la vostra tipologia di abbonamento non prevede la partecipazione a questa iniziativa”*.

Premessi tali assunti, ha chiesto € 250,00 di indennizzo per i servizi non fruiti.

2. La posizione dell’operatore Sky.

Il gestore Sky non ha presentato memorie né documentazione entro il termine stabilito, ai sensi degli artt. 15, comma 3, lett. e) e 16, comma 2 del Regolamento.

3. Motivazione della decisione.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento.

3.1 Nel merito

L'utente lamenta la mancata attivazione di un offerta SKY.

Al riguardo, in base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. Il 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Pertanto, alla luce della richiamata giurisprudenza, l'onere probatorio sulla esistenza e sul contenuto della fonte negoziale della propria pretesa grava sull'utente che, tuttavia, non lo ha assolto, non avendo prodotto il contratto sottoscritto con SKY.

L'offerta "Più giorni Sky" o "Extra" è attivabile solo e soltanto in presenza di determinati requisiti indicati dalle Condizioni Generali di adesione all'iniziativa, tra i quali, anche una determinata anzianità dell'abbonamento.

La mancanza di ogni e qualsivoglia prova e/o produzione relativa all'assunto contratto di cui sarebbe titolare l'utente impedisce la verifica dell'esistenza del contratto stesso e, conseguentemente, della ricorrenza delle condizioni legittimanti l'adesione e attivazione della iniziativa.

Alcun inadempimento, pertanto, può essere rilevato a carico del gestore.

Inoltre i fatti lamentati sono del tutto generici e non supportati da documentazione idonea, non avendo l'utente nemmeno circostanziato il periodo in cui non sarebbe riuscito ad attivare l'offerta e per cui pretenderebbe con il presente procedimento il riconoscimento di un indennizzo.

A ciò si aggiunga che non risulta l'allegazione di alcun reclamo in merito alla presunta inadempienza del gestore. Al riguardo occorre precisare che quello della segnalazione del disservizio al gestore competente all'intervento, è onere che incombe all'istante che lamenta l'inadempimento nel caso di specie il reclamo/segnalazione, posto che il dante causa deve essere messo nelle condizioni di conoscere l'evento/inadempimento ed adoperarsi così per la sua pronta risoluzione.

Per tali motivazione, la domanda dell'istante deve essere integralmente rigettata.

4. Sulle spese di procedura.

Per quanto concerne le spese di procedura si ritiene equo compensare le spese di procedura tenuto anche conto dell'assoluta genericità ed infondatezza della domanda avanzata dall'utente.

IL CORECOM LAZIO

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

1. Rigetta l'istanza della Sig.ra M. Petrivella nei confronti della SKY Italia XXX
2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, lì 16/04/2018

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto